



Codice civile

Disegno

(Protezione del possesso contro le turbative e le usurpazioni illecite di fondi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 2023¹,
decreta:

I

Il titolo ventesimoquarto del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 926 cpv. 2–4

² Se un fondo gli è tolto violentemente o clandestinamente, egli può riprenderne il possesso immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, espellendone l'usurpatore. Non può invocare il momento in cui è effettivamente venuto a conoscenza se, facendo prova della diligenza ragionevolmente esigibile, avrebbe potuto venirne a conoscenza prima.

³ Se una cosa mobile gli è tolta violentemente o clandestinamente, egli può toglierla all'usurpatore colto sul fatto e immediatamente inseguito.

⁴ Le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l'intervento richiesto dalle circostanze. Può farsi ragione da sé soltanto se l'intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente e deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.

¹ FF 2024 116
² RS 210

II

Il Codice di procedura civile³ è modificato come segue:

Art. 248 lett. c

La procedura sommaria è applicabile:

- c. per i divieti giudiziali e le ordinanze giudiziali;

Titolo prima dell'art. 258

Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudiziale

Sezione 1: Divieto giudiziale

Titolo dopo l'art. 260

Sezione 2: Ordinanza giudiziale

Inserire gli articoli 260a e 260b prima del titolo del capitolo 5

Art. 260a Principio

¹ Se il possesso di un fondo è turbato o usurpato illecitamente, il possessore può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di una cerchia indeterminata di persone la cessazione della turbativa o la restituzione e i provvedimenti necessari per l'apposizione dell'ordinanza sul fondo e per l'esecuzione.

² Il richiedente deve documentare il suo possesso e rendere verosimile la turbativa o l'usurpazione illecite.

³ Il giudice decide senza indugio.

Art. 260b Pubblicazione e opposizione

Alla pubblicazione e all'opposizione si applicano per analogia gli articoli 259 e 260. Tuttavia l'opposizione deve essere interposta entro dieci giorni e deve contenere una motivazione.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 272